



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE

---

Prot.n. 13.1/921/I.CIV

00187 Roma,

**22 LUG. 2004**

Allegati n. 4

Ten.Col FORLIVESI (3.7239)

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario al personale civile. Anno 2004.


### A ELENCO DEGLI INDIRIZZI : IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^

1. In seguito alla ristrutturazione che ha interessato il bilancio della Difesa, le risorse finanziarie relative al trattamento economico del personale civile in servizio presso gli Enti di Forza Armata, precedentemente allocate sulla Direzione Generale per il Personale Civile, sono state inserite nello stato di previsione del Centro di Responsabilità Amministrativa "Esercito Italiano" (CRA EI).
2. In tale contesto:
  - i capitoli su cui viene periferizzata la spesa per il compenso per lavoro straordinario al personale civile in servizio negli Enti dell'Esercito hanno assunto la seguente numerazione:
    - . 4196 art. 1 per la componente netta;
    - . 4196 art. 2 per l'IRPEF;
    - . 4203 art. 2 per l'IRAP.;
  - la gestione finanziaria settoriale è stata affidata a questo Dipartimento.
3. Il tardivo avvio delle procedure di programmazione causato dalle innovazioni suesposte e la urgente necessità di rendere disponibili le risorse finanziarie relative ai compensi in argomento, costringono ad effettuare, con particolare urgenza, le operazioni di richiesta del fabbisogno e di ripartizione dei fondi agli Enti dipendenti.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, si sarà grati ai Centri di Programmazione in indirizzo se vorranno diramare in modo capillare le presenti disposizioni, sollecitando gli Enti rispettivamente dipendenti affinché segnalino le esigenze in argomento:
- indicando i dati finanziari tramite SIEFIN nella voce "richieste integrative";
  - inviando il prospetto descrittivo (allegato B)<sup>1</sup> contenente gli elementi di informazione relativi al personale previsto negli stessi Enti. In considerazione del suddetto ritardato inizio delle procedure di programmazione/gestione del capitolo di cui trattasi e limitatamente all'esercizio finanziario in corso, i citati prospetti dovranno essere inviati direttamente a questo Stato Maggiore e, soltanto per conoscenza, agli Organismi sovraordinati agli Enti richiedenti.
- Si precisa che le esigenze non rappresentate entro la data del 30 agosto p.v. saranno considerate negative.
5. Nel rammentare che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e nell'evidenziare che, presumibilmente, **le risorse assegnate permetteranno di soddisfare soltanto in minima parte le esigenze rappresentate dagli Enti dipendenti**, si precisa che le richieste fondi pervenute saranno valutate in relazione:
- alle consistenze organiche/effettivi degli Enti stessi, in particolare:
    - . dei settori relativi alle attività di istituto;
    - . dei settori amministrativi;
  - ad eventuali problematiche/situazioni di particolare rilevanza che saranno rappresentate.
6. Si invia, in allegato "C", il prospetto riepilogativo del quadro normativo di riferimento, degli aspetti amministrativi/finanziari al riguardo, nonché delle modalità di segnalazione delle ore di lavoro straordinario effettuate e da corrispondere al personale civile dell'area centrale SME amministrato direttamente da PERSOCIV.
7. Si evidenzia, infine, che la presente direttiva sarà pubblicata sui siti INTRANET di SME alla voce Dipartimento Impiego del Personale – Documenti Disponibili e SIEFIN.

**d'ordine**  
**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
**(Ten.Gen. Pietro GAETA)**



<sup>1</sup> Laddove lo si ritenesse conveniente sarà possibile inviare il prospetto anche via E.MAIL agli indirizzi indicati sullo stesso allegato "B".

Allegato "A" alla lettera n° 13.1/921/L.CIV  
in data **22 LUG. 2004**

ELENCO INDIRIZZI

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E LE FORZE DI COMPLETAMENTO	<u>FIRENZE</u>
COMANDO CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA - QUARTIER GENERALE ITALIANO	<u>SOLBIATE OLONA</u>

DIRAMAZIONE INTERNA

REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE	<u>SEDE</u>
REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE	<u>SEDE</u>
REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ESERCITO ITALIANO"	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DELLO SME	<u>SEDE</u>

**22 LUG. 2004**

ENTE: \_\_\_\_\_

**DATI DI SITUAZIONE RELATIVI AL PERSONALE PREVISTO/EFFETTIVO NELL'ENTE**

PERSONALE	ORGANICO	EFFETTIVI
MILITARE		
CIVILI		
TOTALI		

**INDICAZIONE SPECIFICA DEI SETTORI DI IMPIEGO RIFERITI AL PERSONALE CIVILE DELL'ENTE**

PERSONALE CIVILE	POSIZIONI ORGANICHE	EFFETTIVI	FABBISOGNO FONDI			
			CAP. 4196			CAP. 4203
			art. 1 componente netta	art. 2 IRPEF	totale	art. 1 componente netta
ATTIVITA' DI ISTITUTO						
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE						
ALTRE (specificare)						
TOTALI			(b)	(b)		(b)

(a) applicare l' 8,5% all'imponibile IRAP (tale imponibile deriva dalla seguente formula: [(art. 1 + art. 2 del cap. 4196):90,9x100]

(b) dati da inserire come "richiesta integrativa" nel SIEFIN

Eventuali situazioni di particolare rilevanza che impongono il ricorso al lavoro straordinario:

---



---



---



---

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

internet: indirizzo e.mail: [giancarlo.forlivesi@esercito.difesa.it](mailto:giancarlo.forlivesi@esercito.difesa.it)  
intranet indirizzo e.mail: [casez03ufimpsuciv@smerip.esercito.difesa.it](mailto:casez03ufimpsuciv@smerip.esercito.difesa.it)

**22 LUG. 2004**

## LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE CIVILE

### 1. ASPETTI FINANZIARI

- a. CAPITOLI DI BILANCIO
- b. ASSEGNAZIONI FONDI
- c. MISURE ORARIE DEI COMPENSI
- d. GESTIONE
- e. CENTRI DI PROGRAMMAZIONE
- f. PROCEDURE
- g. PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO PRESSO SME, ISPEL E CRA E AMMINISTRATO DIRETTAMENTE DA PERSOCIV

### 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- a. ORARIO DI LAVORO
- b. TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO
- c. LAVORO STRAORDINARIO
- d. LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI LAVORO GIORNALIERO
- e. LIMITI INDIVIDUALI ANNUI
- f. UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE
- g. BANCA DELLE ORE
- h. RECUPERO E RIPOSI COMPENSATIVI
- i. TERMINE DI FRUIZIONE DEL RECUPERO COMPENSATIVO

### 3. ASPETTI AMMINISTRATIVI

- a. RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
- b. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE  
DEL LAVORO STRAORDINARIO
- c. CERTIFICAZIONI

**22 LUG. 2004**

## LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE CIVILE

### 1. ASPETTI FINANZIARI

#### a. **CAPITOLI DI BILANCIO**

A partire dal corrente esercizio finanziario, i capitoli su cui viene imputata la spesa per il compenso per lavoro straordinario al personale civile in servizio negli Enti dell'Esercito sono i seguenti:

- 4196 art. 1 per la componente netta;
- 4196 art. 2 per le imposte;
- 4196 art. 3 per i contributi sociali a carico dei dipendenti;
- 4202 art. 2 per i contributi sociali a carico dell'amministrazione;
- 4203 art. 2 per l'IRAP.

#### b. **ASSEGNAZIONI FONDI**

Le assegnazioni effettuate a favore degli Enti dipendenti:

- sul capitolo 4196
  - . comprendono la componente netta da corrispondere al personale (art. 1) ed i fondi necessari al pagamento delle ritenute fiscali (art. 2);
  - . non comprendono i fondi necessari ai versamenti INPDAP (art. 3 per la parte a carico del personale) i quali rimangono allocati unitamente ai fondi del capitolo 4202 (art. 2 per la parte a carico dell'amministrazione) sul CRA EI che provvede a versarli al citato Istituto Nazionale di Previdenza.;
- sul capitolo 4203 verranno effettuate sulla base delle assegnazioni concesse sul capitolo 4196.

#### c. **MISURE ORARIE DEI COMPENSI**

Le diverse misure orarie dei compensi per lavoro straordinario diurno, festivo e notturno sono indicate nelle tabelle in allegato "D".

#### d. **GESTIONE**

- **la responsabilità della gestione dei capitoli e dei relativi risultati di gestione** è attribuita - ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 - al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in quanto titolare del CRA EI;
- **la gestione finanziaria** è devoluta, come per gli altri capitoli di Forza Armata, all'Ufficio Programmazione Finanziaria Bilancio e Statistica dello SME (Ufficio PROFIBISTA);
- **la gestione finanziaria settoriale**, in relazione alla possibilità di disporre di dati costantemente aggiornati sulle situazioni organiche ed effettive del personale civile impiegato negli Enti di Forza Armata, è affidata al Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile;
- **la gestione tecnico-amministrativa** è assicurata dall'Ufficio Generale C.R.A. "E.I."

e. **CENTRI DI PROGRAMMAZIONE**

I Centri di Programmazione sono:

- il Comando delle Forze Operative Terrestri;
- l'Ispettorato Logistico dell'Esercito;
- l'Ispettorato per la Formazione e la Specializzazione;
- l'Ispettorato delle Infrastrutture;
- l'Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di Completamento;
- il Comando Corpo d'Armata di Reazione Rapida.

Ufficio PROFIBISTA, fungerà da Centro di Programmazione per i Reparti ed Uffici dello SME, nonché per l'Organizzazione Penitenziaria Militare, il RA.LO.CE., il Q.G. del Comando EUROFOR ed il Centro Servizi Informatici dell'Esercito

f. **PROCEDURE**

- In considerazione del ritardato inizio delle procedure di programmazione/gestione del capitolo di cui trattasi, per l'esercizio finanziario in corso, le esigenze degli Enti dipendenti dovranno essere rappresentate con le modalità indicate nella lettera con cui è trasmesso il presente allegato.
- Si fa riserva di diramare le modalità di previsione relative alle esigenze dell'esercizio finanziario 2005.

g. **PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO PRESSO SME, ISPEL E CRA E AMMINISTRATO DIRETTAMENTE DA PERSOCIV**

- A partire dall'esercizio in corso, le operazioni di pagamento dello straordinario al personale in servizio presso SME, ISPEL e dall'Ufficio Generale C.R.A. "E.I." saranno effettuate dall'Ufficio Amministrazione dello SME invece che dalla cassa di PERSOCIV come avvenuto fino ad ora e come continuerà ad avvenire per tutte le altre competenze;
- i Dipartimenti/Reparti/Uffici dei suddetti Organismi dovranno rappresentare le proprie esigenze con le modalità indicate nel precedente sottoparagrafo f.;
- previa verifica delle risorse finanziarie attribuite, gli stessi dovranno inviare le comunicazioni delle ore di lavoro straordinario effettuato e del personale a cui lo stesso deve essere retribuito all'Ufficio Generale C.R.A. "E.I."
- le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate entro i termini specificati di seguito:
  - entro il 15 ott. p.v. per lo straordinario effettuato nel periodo 1 gen. - 30 sett. 2004.;
  - entro il 15 gen. 2005 per lo straordinario effettuato nel periodo 1 ott. - 31 dic. 2004.;
- successivamente alla scadenza degli anzidetti termini, e comunque in tempo utile per la chiusura del V Rendiconto, l'Ufficio Generale C.R.A. "E.I." dopo aver effettuato un ulteriore riscontro sui fondi disponibili, provvederà ad inviare cumulativamente tali comunicazioni a PERSOCIV che provvederà ad effettuare la liquidazione dei compensi in argomento;
- l'Ufficio Amministrazione provvederà a:
  - effettuare le relative operazioni di pagamento e di contabilizzazione sulle assegnazioni ricevute, sulla base dei prospetti di liquidazione ricevuti da PERSOCIV;

inviare alla stessa DG ed al dall'Ufficio Generale C.R.A. "E.I." la comunicazione dei compensi effettivamente pagati per i successivi adempimenti fiscali e contributivi.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### a. **ORARIO DI LAVORO**

art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del **comparto Ministeri** per il quadriennio normativo 1994/1997 sottoscritto in data 16 maggio 1995 (annesso 1).

### b. **TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO**

- art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1994/1997 sottoscritto in data 16 maggio 1995 (citato annesso 1);
- Accordo Pubbliche Amministrazioni/Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria del 12 gennaio 1996 (annesso 2).

### c. **LAVORO STRAORDINARIO**

art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro **integrativo** sottoscritto in data 16 maggio 2001 **del comparto Ministeri** (annesso 3).

### d. **LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI LAVORO GIORNALIERO**

- art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1994/1997 sottoscritto in data 16 maggio 1995 (citato annesso 1);
- Premessa all'accordo Pubbliche Amministrazioni /Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria del 12 gennaio 1996 (citato annesso 2).

### e. **LIMITI INDIVIDUALI ANNUI**

Vista la scarsità delle risorse finanziarie assegnate, non appare realistico il riferimento a tetti annui di lavoro straordinario; tuttavia, laddove fosse necessario, possono essere presi a riferimento i limiti personali e di contingenti previsti nel D.P.C.M. 135686 in data 20 maggio 1987.

### f. **UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE**

- prima alinea del punto 2. dell'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 sottoscritto in data 16 febbraio 1999 (annesso 4);
- quota A prevista al punto 4 dell'accordo collettivo decentrato dell'Amministrazione Difesa relativo al FUA per l'anno 1999, sottoscritto in data 5 ottobre 1999 (annesso 5).

### g. **BANCA DELLE ORE**

art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro **integrativo** sottoscritto in data 16 maggio 2001 **del comparto Ministeri** (annesso 6).

..//..

**h. RECUPERO E RIPOSI COMPENSATIVI**

- punto 6 dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001 del comparto Ministeri (citato annesso 3).
- art. 6 dell'accordo Pubbliche Amministrazioni/ Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria del 12 gennaio 1996 (citato annesso 2).

**i. TERMINE DI FRUIZIONE DEL RECUPERO COMPENSATIVO**

- punto 6 dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001 del comparto Ministeri (citato annesso 3);
- punto 2 dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001 del comparto Ministeri (citato annesso 6);
- punto 2 dell'art. art. 6 dell'accordo Pubbliche Amministrazioni/ Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria del 12 gennaio 1996 (citato annesso 2).

**3. ASPETTI AMMINISTRATIVI**

**a. RILEVAZIONE DELLE PRESENZE**

art. 4 dell'accordo Pubbliche Amministrazioni/ Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria del 12 gennaio 1996 ( citato annesso 2).

**b. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO**

punto 2 dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro **integrativo** sottoscritto in data 16 maggio 2001 del **comparto Ministeri** (citato annesso 3).

**c. CERTIFICAZIONI**

art. 2 DPCM N.3725 in data 24 aprile 2003 che si riporta per la parte di interesse:

“i mandati di pagamento dei compensi per lavoro straordinario devono essere corredati da attestazioni giustificative rilasciate dal capo del servizio, il quale sotto la propria responsabilità, deve dichiarare che le ore liquidate sono riferite a prestazioni straordinarie effettivamente rese, nell'interesse del relativo servizio, in eccedenza all'orario d'obbligo.

Le attestazioni giustificative devono essere supportate dagli intervenuti accertamenti comprovanti la effettiva durata delle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.”

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'Accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro stipulato ai sensi dell' art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, già sottoscritto il 16 maggio 1995.

---

## ACCORDO RIGUARDANTE LE TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO NEL COMPARTO MINISTERI

---

### TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO

#### PREMESSA:

Sulla materia è stato emesso, in data 14 giugno 1995, un comunicato congiunto, al fine di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell' art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Detto comunicato viene allegato al presente accordo.

Tenuto conto che:

- le parti, nel sottoscrivere il presente accordo ribadiscono l'impegno per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, già avviata con l' art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e si propongono l'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto del limite stabilito dall' art. 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro in nove ore di lavoro massime giornaliere, comprensive del lavoro straordinario; da tali limiti si intendono escluse le funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, di cui all' art. 19 della legge n. 734 del 1973, nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge;
- le applicazioni a livello decentrato degli istituti individuati nel presente accordo devono essere sottoposte alle procedure di informazione e di confronto previste dagli articoli 7, 8 e art. 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- sull'argomento vanno tenute in considerazione le proposte formulate dai comitati per le pari opportunità;
- l'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle amministrazioni e dai sindacati sull'insieme degli orari deve temperare le diverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia ai sindacati dall' art. 36 della legge n. 142/1990 ed a quelle previste per i comitati metropolitani dall' art. 17 del decreto legislativo n. 152/1991;
- le diverse tipologie di orario individuate possono coesistere tra loro all'interno di una stessa amministrazione;
- nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze espresse dal personale.

per motivazioni adeguatamente documentate;

- le amministrazioni favoriscono l'attuazione del nuovo orario di lavoro, in particolare attraverso la predisposizione di adeguati servizi sociali per il personale interessato;

si concorda quanto segue:

### Art. 1 Turnazioni

1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

- a. si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le organizzazioni sindacali, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- b. la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- c. l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- d. il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali i predetti limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede;
- e. all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
- f. l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all' art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le seguenti fattispecie: a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore; b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue: lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b); lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno-festivo. Per il Dipartimento delle dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli

attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti.

4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 3 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

#### **Art. 2**

#### **Orario plurisettimanale**

1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 19, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri", viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le organizzazioni sindacali, secondo le forme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.

3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

#### **Art. 3**

#### **Orario di lavoro flessibile**

1. Una volta stabilito l'orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.

2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge n. 1204/1971, legge n. 903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

#### **Art. 4**

### Rilevazione dell'orario

1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verificano ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell' art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

#### Art. 5 Ritardi

1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo di recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall' art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### Art. 6 Recupero e riposi compensativi

1. Qualora, per verificare esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta.

#### Art. 7 Pausa

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purchè non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all' art. 3, comma 2.

#### Art. 8 Reperibilità

1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all' art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a lire 33.600. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita, come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

#### **Art. 9**

##### **Personale in servizio all'estero**

1. In sede di contrattazione decentrata possono definirsi, nel rispetto dei principi generali del presente accordo, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.

#### **Art. 10**

##### **Disapplicazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono inapplicabili le seguenti disposizioni:
  - a. con riferimento all' art. 1 (turnazioni), l' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987;
  - b. con riferimento all' art. 2 (orario plurisettimanale), l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987;
  - c. con riferimento all' art. 3 (orario flessibile), gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987.

Contratto integrativo del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 2001

## Art. 26

(Lavoro straordinario)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 25, comma 4, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
  - al 15% per il lavoro straordinario diurno;
  - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
  - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.5.1995 e dall'art. 2 dell'accordo sulle tipologie dell'orario di lavoro.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri  
per il quadriennio 1998 - 2001

ART. 32

UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.

2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:

- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 siano state esaurite;
- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Amministrazioni;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
- erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.

3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

Stralcio dell'Accordo Collettivo Decentrato dell'Amministrazione Difesa relativo al Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 1999 sottoscritto in data 5 ottobre 1999

---

- 4) Per quanto precede, avendo impegnato per gli istituti descritti ai punti 1), 2) e 3) la somma di
- £. 28.345.857.541

restano disponibili per le finalità di cui all'art. 4 - 1° comma del C.C.N.L., tra cui in particolare i processi di riorganizzazione dell'A.D., e per le ulteriori ipotesi individuate ai sensi dell'art. 32

£. 78.363.817.429

che costituiscono l'ammontare complessivo da destinare al "Fondo di sede", da distribuire ai vari Enti in ragione di £. 1.830.630 per ogni dipendente in servizio alla data dell'1.1.99.

In proposito si è convenuto di ripartire detto Fondo in due quote: A e B

A) £. 47.018.290.457 (pari al 60% del Fondo)

per finanziare tutte le tipologie lavorative non individuate nella presente circolare tra quelle aventi carattere di priorità e che venivano finanziate con l'art. 36 e l'art. 37 del precedente Contratto, ulteriori nuove fattispecie, ovvero incrementi degli importi relativi alle particolari posizioni di lavoro elencate al punto 1), con particolare riguardo alle fattispecie non rivalutate nel tempo.

In particolare, tra tali tipologie, individuate dall'art. 32 del C.C.N.L. vigente, cui si potrà far fronte con il "Fondo di sede" si elencano:

- i compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del C.C.N.L. siano state esaurite;
  - le gravose articolazioni dell'orario di lavoro;
  - i compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi;
  - i compensi correlati al merito e all'impegno individuale.
-

Contratto integrativo del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 2001

Art. 27

(Banca delle ore)

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorire l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2001.

**MISURE ORARIE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO  
DAL 1° GENNAIO 2004**

MINISTERO DELLA DIFESA

GIURNO

C.D.R. 3 - S.G.D.

Livello	IMPORTO ORARIO AL LORDO DEI CONTRIBUTI	IMPORTO ORARIO TABELLARE AL NETTO DEI CONTR. PREVID. E DELL'I.R.A.P.	DA VERSARE A CURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' TITOLARE DEL CAPITOLO		IMPORTO AL NETTO DEI CONTR. PREV. DELL'IRAP DELLE RITENUTE ED AL LORDO I.R.P.e.F.	
			A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	A CARICO DEL DIPENDENTE		
			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Cap. 1213 / art. 2	I.R.A.P. Cap. 1214 / art. 2		RITENUTE PREVIDENZIALI Cap. 1202 / art. 3
	4	5	6	7	8 (*)	9
	4 = 5 x 1,3270		6 = 5 x 24,20%	7 = 5 x 8,50%	8 = 5 x 10,10%	9 = 5 x 1,1718
C3/S	20,26	15,27	3,70	1,30	1,39	13,88
C3	18,96	14,29	3,46	1,21	1,18	12,99
C2	17,26	13,01	3,16	1,11	1,12	11,83
C1/S	16,38	12,34	2,99	1,05	1,08	10,80
C1	15,76	11,88	2,87	1,01	1,05	10,53
B3/S	15,37	11,58	2,80	0,98	0,99	9,89
B3	14,44	10,88	2,63	0,92	0,93	9,30
B2	13,58	10,23	2,48	0,87	0,89	8,84
B1	12,91	9,73	2,35	0,83	0,87	8,70
A1/S	12,70	9,57	2,32	0,81	0,84	8,37
A1	12,22	9,21	2,23	0,78	0,84	8,37

(\*) N.B.: la ritenuta del 9,10% è la somma della ritenuta dell'8,75% per fondo pensioni e dello 0,35% per fondo credito.

**MISURE ORARIE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO  
DAL 1° GENNAIO 2004**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**NOTTURNO O FESTIVO**

C.D.R. 3 - S.G.D.  Livello	IMPORTO ORARIO AL LORDO DEI CONTRIBUTI	IMPORTO ORARIO TABELLARE AL NETTO DEI CONTR. PREVID. E DELL'I.R.A.P.	DA VERSARE A CURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' TITOLARE DEL CAPITOLO				IMPORTO AL NETTO DEI CONTR. PREV. DELL'IRAP DELLE RITENUTE ED AL LORDO I.R.P.F.
			A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		A CARICO DEL DIPENDENTE		
			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Cap. 1213 / art. 2	I.R.A.P. Cap. 1214 / art. 2	RITENUTE PREVIDENZIALI Cap. 1202 / art. 3		
	4	5	6	7	8 (*)	Cap. 1202 art. 1 + art. 2 + 8	
	4 = 5x1,3270		8 = 5 x24,20%	7 = 5x8,50%	8 = 5x9,10%	9 = 5x8	
C3/S	22,92	17,27	4,18	1,47	1,57	15,70	
C3	21,43	16,15	3,91	1,37	1,47	14,68	
C2	19,51	14,70	3,56	1,25	1,34	13,36	
C1/S	18,51	13,95	3,38	1,19	1,27	12,68	
C1	17,82	13,43	3,25	1,14	1,22	12,21	
B3/S	17,38	13,10	3,17	1,11	1,19	11,91	
B3	16,32	12,30	2,98	1,05	1,12	11,18	
B2	15,35	11,57	2,80	0,98	1,05	10,52	
B1	14,60	11,00	2,66	0,94	1,00	10,00	
A1/S	14,34	10,81	2,62	0,92	0,98	9,83	
A1	13,81	10,41	2,52	0,88	0,95	9,46	

(\*) N.B.: la ritenuta del 9,10% è la somma delle ritenute dell'8,75% per fondo pensioni e dello 0,35% per fondo credito.

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**MISURE ORARIE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**  
**DAL 1° GENNAIO 2004**  
**FESTIVO NOTTURNO**

C.D.R. 3 - S.G.D.

Livello	IMPORTO ORARIO AL LORDO DEI CONTRIBUTI	IMPORTO ORARIO TABELLARE AL NETTO DEI CONTR.PREVID. E DELL'I.R.A.P.	DA VERSARE A CURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' TITOLARE DEL CAPITOLO			IMPORTO AL NETTO DEI CONTR.PREV. DELL'IRAP DELLE RITENUTE ED AL LORDO I.R.P.E.F.
			A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		A CARICO DEL DIPENDENTE	
			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Cap. 1213 / art. 2 6	IR.A.P. Cap. 1214 / art. 2 7	RITENUTE PREVIDENZIALI Cap. 1202 / art. 3 8 (*)	
	4	5	6 = 5 x 24,20%	7 = 5 x 8,50%	8 = 5 x 9,10%	9 = 5 x 8
	4 = 5 x 1.3270					
	26,43	19,92	4,82	1,69	1,81	16,11
C3/S	24,74	18,64	4,51	1,58	1,70	16,94
C3	22,52	16,97	4,11	1,44	1,54	15,48
C2	21,35	16,09	3,89	1,37	1,46	14,63
C1/S	20,57	15,50	3,75	1,32	1,41	14,09
C1	20,05	15,11	3,66	1,28	1,38	13,73
B3/S	18,83	14,19	3,43	1,21	1,29	12,90
B3	17,72	13,35	3,23	1,13	1,21	12,14
B2	16,84	12,69	3,07	1,08	1,15	11,54
B1	16,56	12,48	3,02	1,06	1,14	11,34
A1/S	15,95	12,02	2,91	1,02	1,09	10,93
A1						

\* L'IRAP e la ritenuta del 0,10% e la somma della ritenuta dell'8,75% per fondo pensioni e dello 0,35% per fondo credito.